



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Deliberazione del Consiglio Comunale - Originale

N. 43 del 29/06/2026

Oggetto: REGOLAMENTO PER MISURE AGEVOLATIVE E RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **18.00** e seguenti, nella sala adibita alle adunanze consiliari in Via Amendola, a seguito determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale, si è riunito in sessione **ordinaria** ed in seduta di inizio disciplinata dal 1° comma dell'art. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti/Assenti	Consiglieri	Presenti/Assenti
Sarina Maria Calì	Presente	Rosario D'amore	Presente
Flavio Santoro	Presente	Sara Rifìci	Presente
Laura Campana	Presente	Francesco Sgrò	Presente
Antonino Letizia	Presente	Alessandra Milio	Presente
Rosina Ferrarotto	Presente	Maria Spagnolo	Presente
Carmelo Rubino	Presente	Daniele Letizia	Presente

Assegnati n. 12	In carica n. 12	Assenti n. 0	Presenti n. 12
-----------------	-----------------	--------------	----------------

Assume la Presidenza il consigliere, **Sarina Maria Calì**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott.ssa Carmela Calì**.

Sono Presenti gli assessori:

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli interventi, apre la seduta.

La seduta è pubblica.

Il Presidente legge l'oggetto ed il deliberato ed illustra la proposta.

Dà atto dei pareri e di un emendamento presentato all'art. 2 "*Ambito oggettivo di applicazione*" ed afferma che è stata introdotta la disciplina sulle sanzioni da contravvenzioni per violazione al codice della strada.

Il Presidente chiede chi voglia intervenire.

La Consiglieria Campana Laura interviene per descrivere il presente emendamento che riguarda interessi e sanzioni; distingue i casi di pagamento con unica soluzione, i cui interessi sono abbattuti se si passa ad una rateizzazione, dai casi diversi, come il ravvedimento speciale (3%).

In base al fatto che ci sia o no l'accertamento esamina le varie casistiche da cui scaturiscono diverse percentuali di sanzione, riferendo che sono previsti due modelli.

Chiede il Presidente se vi siano ulteriori interventi sull'emendamento; non essendovene, mette voti l'emendamento, che dà il seguente esito: unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di emendamento;

Uditi gli Interventi;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare ad unanimità di voti, la proposta di emendamento.

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori interventi sulla proposta di delibera. Non essendovi altri interventi, si mette ai voti la proposta, per come emendata.

UNANIMITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta agli atti;

Visti pareri di rito;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

L'approvazione della proposta agli atti, ad unanimità dei presenti.

Il Presidente mette ai voti, stante la scadenza imminente, l'immediata esecutività: unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 55 del 24/06/2026

Proponente: Sindaco Gaetano Nani

Oggetto: REGOLAMENTO PER MISURE AGEVOLATIVE E RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui

all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;

- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi di natura tributaria e patrimoniale, con specifico riferimento ai tributi locali (IMU-TASI-TARI) e alle entrate patrimoniali (CORRISPETTIVO REALATIVO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE UNICO PATRIMONIALE), che derivano da:

- Fatture;
- Avvisi di liquidazione/Avvisi bonari;
- Solleciti di pagamento;
- Avvisi di accertamento esecutivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Ingiunzioni fiscali, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Rilevata l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Ritenuto di dover approvare il *“Regolamento misure agevolative e ravvedimento operoso “speciale” delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199”* che si compone di n. 10 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- Articolo 1 – Oggetto e finalità;
- Articolo 2 – Ambito oggettivo di applicazione;

- Articolo 3 – Ambito soggettivo;
- Articolo 4 – Ambito temporale;
- Articolo 5 – Misure Agevolative per la regolarizzazione della posizione contributiva;
- Articolo 6 – Dichiarazione di adesione alle misure agevolative, Presentazione dell'istanza e istruttoria;
- Articolo 7 – Effetti della definizione agevolata;
- Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente;
- Articolo 9 – Perfezionamento della definizione agevolata;
- Articolo 10 – Entrata in vigore.

Ritenuto che il suddetto regolamento relativo alla Definizione di Adesione Agevolata che si intende attuare con il presente atto prevede le seguenti misure agevolative:

1. Per i debiti già oggetto di avvisi di accertamento esecutivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 o di ingiunzioni fiscali, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la regolarizzazione, a seguito del perfezionamento della definizione agevolata, comporta il pagamento:
 - dell'imposta/entrata dovuta a titolo di capitale;
 - degli interessi maturati;
 - delle spese di notifica;
 - di eventuali componenti tariffarie/TEFA/IVA (ove applicati);
 - delle **sanzioni**, come di seguito disciplinate:
 - in caso di pagamento in **un'unica soluzione (con o senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD))** e in caso di pagamento **rateale con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**, sono **integralmente abbattute**;
 - in caso di pagamento **rateale senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**:
 - la sanzione prevista per l'omesso/parziale versamento della tassa/imposta è **ridotta ad 1/3 della misura ordinaria (dal 30% al 10%)**;
 - la sanzione prevista per l'omessa/infedele denuncia è **ridotta ad 1/2 della misura ordinaria (dal 100% al 50% e dal 50% al 25%)**;
 - degli **interessi di dilazione (al tasso di interesse legale)**, in caso di **pagamento rateale**, che saranno applicati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
2. Per le entrate non ancora oggetto di avvisi di accertamento o di atti impositivi, la regolarizzazione avviene mediante ricorso all'istituto del **ravvedimento operoso "speciale"** che comporta il pagamento:
 - dell'imposta/entrata dovuta a titolo di capitale;
 - delle **sanzioni**, come di seguito disciplinate:
 - in caso di pagamento in **un'unica soluzione (con o senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD))** e in caso di pagamento **rateale con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**, non verrà applicata alcuna sanzione;
 - in caso di pagamento **rateale senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**, verrà applicata una sanzione nella misura **agevolata del 3%** della tassa/imposta non versata;
 - degli **interessi di dilazione (al tasso di interesse legale)**, in caso di **pagamento rateale**, che saranno applicati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

3. In caso di omessi adempimenti dichiarativi, non ancora oggetto di avvisi di accertamento o di atti impositivi, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è possibile regolarizzare la propria posizione, con il pagamento:
- dell'imposta/entrata dovuta a titolo di capitale;
 - degli interessi maturati;
 - di eventuali componenti tariffarie/TEFA;
 - delle **sanzioni**, come di seguito disciplinate:
 - in caso di pagamento in **un'unica soluzione (con o senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD))** e in caso di pagamento **rateale con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**, non verrà applicata alcuna sanzione;
 - in caso di pagamento **rateale senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)** la sanzione prevista per l'omessa/infedele denuncia, è **ridotta ad 1/3 della misura ordinaria (dal 100% al 33% e dal 50% al 16%)**;
 - degli **interessi di dilazione (al tasso di interesse legale)**, in caso di **pagamento rateale**, che saranno applicati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
4. Per i debiti tributari e patrimoniali oggetto di liti pendenti non definite, rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, è possibile definire la controversia, anche per annualità diverse da quelle indicate all'art. 4, **previa accettazione della compensazione delle spese di lite**, tenuto conto dello stato in cui si trova, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo e di secondo grado non passate in giudicato alla data di pubblicazione del presente regolamento, con il pagamento:
- dell'imposta/entrata dovuta a titolo di capitale;
 - degli interessi maturati;
 - delle spese di notifica;
 - di eventuali componenti tariffarie/TEFA/IVA (ove applicati);
 - delle **sanzioni, in caso di sentenza in I° Grado**, come di seguito disciplinate:
 - in caso di pagamento in **un'unica soluzione (con o senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD))** e in caso di pagamento **rateale con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**, sono integralmente abbattute;
 - in caso di pagamento **rateale senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**:
 - la sanzione prevista per l'omesso/parziale versamento della tassa/imposta è **ridotta ad 1/3 della misura ordinaria (dal 30% al 10%)**;
 - la sanzione prevista per l'omessa/infedele denuncia è **ridotta ad 1/2,5 della misura ordinaria (dal 100% al 40% e dal 50% al 20%)**;
 - delle **sanzioni, in caso di sentenza in II° Grado**, come di seguito disciplinate:
 - in caso di pagamento in **un'unica soluzione (con o senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD))** e in caso di pagamento **rateale con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**, sono integralmente abbattute;
 - in caso di pagamento **rateale senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**:
 - la sanzione prevista per l'omesso/parziale versamento della tassa/imposta è **ridotta ad 1/2 della misura ordinaria (dal 30% al 15%)**;

- la sanzione prevista per l'omessa/infedele denuncia è **ridotta ad 1/2,2 della misura ordinaria** (dal 100% **al 45%** e dal 50% **al 22%**);
- degli **interessi di dilazione (al tasso di interesse legale)**, in caso di **pagamento rateale**, che saranno applicati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e di conseguenza di approvare il Regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. **Di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di avvalersi** della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. **Di approvare** il *“Regolamento misure agevolative e ravvedimento operoso “speciale” delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199”* composto di n. 10 articoli, riportato in allegato alla presente delibera e la relativa modulistica (Modello A e Modello B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **Di disporre che** il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Naso;

5. **Di dare atto che** il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Il Proponente

Gaetano Nani

(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **55**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER MISURE AGEVOLATIVE E RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE DELLE ENTRATE COMUNALI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/06/2026

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Parere Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Consigliere Anziano
Flavio Santoro

Il Presidente
Sarina Maria Calio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calio

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2026 al 16/07/2026 .

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il ____/____/____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- ☒ La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FLAVIO SANTORO in data 01/07/2026
CARMELA CALIO' in data 01/07/2026
Sarina Maria Calio' in data 01/07/2026